



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

PROVINCIA DI ROMA

CAP 00040
CODICE FISCALE 01238260580
PARTITA IVA 0097547100

V.LE ENRICO FERRI NR. 65
CENTRALINO (06) 9428611
FAX (06) 9499164

Prot. 35708

ORD. N. 115

ORDINANZA SINDACALE N. 115 del 05/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5, D. LGS. n. 267/2000 – ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – OBBLIGO DI INDOSSARE ANCHE ALL'APERTO, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE.

IL SINDACO

Visti:

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23/07/2021, n. 105, con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31/12/2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22/05/2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in Legge n. 74 del 14/07/2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31/01/2020", convertito in Legge n. 124 del 25/09/2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020", convertito in Legge n. 159 del 27/11/2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito in Legge n. 29 del 12/03/2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito in Legge n. 76 del 28/05/2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19," convertito in Legge n. 87 del 17/06/2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, recante "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", convertito in Legge n. 126 del 16/09/2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in ambito scolastico, della formazioni superiore e socio sanitario-assistenziale", convertito in Legge n. 133 del 24/09/2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, e il rafforzamento del sistema di screening", convertito in Legge n. 165 del 19/11/2021;

- i D.P.C.M. del 13/10/2020, del 18/10/2020, del 24/10/2020, del 03/11/2020, del 14/01/2021, del 02/03/2021, del 12/10/2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Lazio in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria, legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali legate all'emergenza sanitaria;

Considerato che la cosiddetta "quarta ondata di coronavirus" nel Comune, stà facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus;

Valutato che:

- la situazione epidemiologica tende al livello nazionale al peggioramento con ripercussioni anche al livello locale e rende necessario un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività natalizie sull'intero territorio comunale, si avrà un afflusso maggiore di persone, in arrivo anche da altri paesi, per ragioni legate ai consueti eventi natalizi e dalle attrattività dei luoghi;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per ostacolare la propagazione del virus;

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Visti:

- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito in Legge n. 35 del 22/05/2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 convertito in Legge n. 74 del 14/07/2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 convertito in Legge n. 124 del 25/09/2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 convertito in Legge n. 159 del 27/11/2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 convertito in Legge n. 29 del 12/03/2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, convertito in Legge n. 76 del 28/05/2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 convertito in Legge n. 87 del 17/06/2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 convertito in Legge n. 126 del 16/09/2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 convertito in Legge n. 133 del 24/09/2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 convertito in Legge n. 165 del 19/11/2021;

Visto l'articolo 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il D. Lgs. Del 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.e ii., in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

CON DECORRENZA DAL 6 DICEMBRE 2021, E FINO AL 9 GENNAIO 2022, SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, ANCHE IN TUTTI I LUOGHI ALL'APERTO.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva nel rispetto della vigente normativa;
- d) i soggetti che svolgono attività escursionistiche e/o ricreative in aree boschive-naturalistiche, sempre nel rispetto della vigente normativa;

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2000.



DISPONE

1. che la presente Ordinanza, sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
2. la Polizia Locale le altre Forze di Polizia, sono incaricate dell'osservanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
3. che la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Al Prefetto di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it
 - Al Commissariato di P.S. di Frascati comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it
 - Alla locale Stazione dei Carabinieri trm24481@pec.carabinieri.it
 - Alla Polizia Locale di Rocca di Papa poliziamunicipale@pec-comuneroccadipapa.it
 - Alla Cittadinanza

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto il ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo

Rocca di Papa, lì 05/12/2021



Il Sindaco
(Arch. Veronica CIMINO)